

“Avviso per la presentazione e la presa d’atto dell’offerta formativa da ammettere nel catalogo regionale della formazione destinata agli apprendisti di età compresa tra i 18 e i 25 anni per la qualifica professionale, ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 167/2011, in attuazione della D.G.R., n. 775 del 11 giugno 2012 e modalità di assegnazione ed erogazione dei relativi assegni formativi (voucher).”

INDICE

1. Ambito di intervento
2. Caratteristiche dei soggetti attuatori
3. Caratteristiche e contenuti delle proposte formative
4. Caratteristiche del percorso formativo
5. Modalità e termini per la presentazione delle proposte formative
6. Modalità di verifica e presa d'atto delle proposte formative
7. Risorse disponibili
8. Caratteristiche dei beneficiari degli assegni formativi (Voucher)
9. Caratteristiche e modalità di assegnazione ed erogazione degli assegni formativi (voucher)
10. Indicazione del foro competente
11. Indicazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii
12. Disposizioni finali
13. Tutela della privacy

1. AMBITO DI INTERVENTO

La Regione Emilia-Romagna promuove la formazione dei giovani assunti con contratto di apprendistato in coerenza con quanto definito dalla L.R. 12/03 e dalla L.R. 17/05.

Nell'attuare il suo intervento si muove nell'ambito definito dall'art. 3 del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247.", di seguito denominato "Testo Unico", che ha di fatto iniziato a produrre i propri effetti dal 26 aprile 2012. Nel Testo Unico si prevede che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, destinato a soggetti fino a 25 anni di età, è rimessa alle Regioni, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Si fa quindi riferimento all'accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 15 marzo 2012 e alle Qualifiche regionali correlate alle figure nazionali che fanno riferimento al D.lgs. 226/2005 (DGR 1776/2010 e ss.mm.).

In questo quadro, il presente bando definisce, a partire dalla DGR 775/2012, i requisiti che i soggetti attuatori devono possedere per essere ammessi nel nuovo catalogo regionale dei servizi di apprendistato destinato ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni, assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, e gli elementi necessari a candidare la propria offerta.

Per la definizione di tali aspetti la Regione tiene conto, oltre che della Delibera sopra citata, delle esperienze svolte in questi anni dal sistema formativo e degli orientamenti espressi dalla parti sociali.

2. CARATTERISTICHE DEI SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti che sono ammessi a candidare la propria offerta di servizi nel Catalogo regionale dell'apprendistato per la qualifica professionale per i giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, sono i Soggetti accreditati per la formazione continua e permanente, nell'ambito speciale dell'apprendistato post obbligo formativo, ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 177/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli Organismi di formazione professionale" e ss.mm.i. Tali soggetti devono possedere i ruoli previsti dalla normativa regionale del Sistema di Formalizzazione e Certificazione delle competenze (Deliberazione di Giunta regionale n. 530 del 19 aprile 2006 e ss.mm.)

3. CARATTERISTICHE E CONTENUTI DELLE PROPOSTE FORMATIVE

I soggetti attuatori provvisti dei requisiti di ammissibilità definiti nel paragrafo 2 del presente allegato, per essere ammessi nel catalogo regionale dell'offerta formativa destinata ai giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica professionale, possono presentare una sola proposta formativa per ogni "Qualifica".

Inoltre per ogni "Qualifica" potrà essere indicata una sola sede per provincia di svolgimento dell'attività formativa in aula. Una seconda sede potrà essere indicata successivamente, nel caso in cui se ne ravvisi la necessità.

La sede dovrà essere una sede accreditata dell'ente, o di altri enti in convenzione, o altre strutture occasionali che abbiano le caratteristiche previste dalla normativa regionale sull'accreditamento per le sedi occasionali.

Per consentire lo svolgimento delle 100/200 ore di "formazione professionalizzante" tale sede dovrà essere attrezzata con risorse strumentali idonee al raggiungimento della "Qualifica".

Nella proposta l'ente:

§ Per ogni "Qualifica" definisce e specifica le seguenti informazioni:

- Ø la qualifica/che identificata/e nell'ambito del repertorio regionale delle qualifiche, correlata/e alle figure nazionali definite dall'accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011, su cui intende operare;

- Ø l'ambito/i territoriale/i (indicare le province), in cui intende erogare i servizi di apprendistato
- Ø la sede di svolgimento, nella quale intende operativamente realizzare le attività formative in aula (una sede per provincia);
- Ø dettaglio delle risorse strumentali, delle aule, dei laboratori disponibili per la realizzazione delle 100/200 ore di formazione "professionalizzante";
- Ø le prove previste;
- Ø i nominativi dei soggetti impegnati nel ruolo di RFC ed EPV;

§ sottoscrive formalmente l'impegno a:

- Ø progettare e realizzare il Progetto formativo individuale per ogni apprendista per la qualifica professionale, secondo le specifiche regionali indicate nel successivo par. 4 "Caratteristiche del percorso formativo", in particolare nel Piano formativo individuale dovrà essere indicato, sulla base delle caratteristiche individuali dell'apprendista stesso, il numero delle ore di formazione da realizzarsi esternamente all'azienda, così come meglio al punto 4.b. che segue;
- Ø inviare entro 30 giorni dalla richiesta di attivazione del percorso formativo da parte del datore di lavoro e dell'apprendista il Progetto formativo individuale dell'apprendista stesso al Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro.

4. CARATTERISTICHE DEL PERCORSO FORMATIVO

- a) La progettazione e realizzazione per ogni apprendista del "percorso formativo personalizzato" deve fare riferimento ad una "qualifica" regionale identificata al precedente punto 3. Il percorso deve:
- avere una durata di "400 ore" all'anno;
 - sviluppare le competenze "tecnico-professionali" previste dall'accordo sopra richiamato e dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1776 del 22 novembre 2010 "Approvazione della correlazione tra le qualifiche professionali conseguibili nel Sistema di Istruzione e Formazione Professionale e le figure nazionali di cui all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29/04/2010, recepito con Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010" e ss.mm.;
 - garantire le competenze di base e comuni al terzo anno dell'Istruzione e formazione professionale, di cui all'accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011;
 - prevedere la formalizzazione e la certificazione delle competenze acquisite dall'apprendista sia attraverso la formazione che attraverso l'esperienza lavorativa, in coerenza con gli strumenti di formalizzazione e certificazione delle competenze, secondo le procedure previste dalla DGR 530/2006 e ss.mm., nonché nel rispetto della disciplina nazionale e regionale (L.R. 5/2011) e dell'Accordo Stato/Regioni del 19 aprile 2012. Il titolo che potrà essere rilasciato in esito alla formazione è costituito da una Qualifica regionale correlata alle figure definite a livello nazionale (DGR 1776/2010 e ss.mm.), ovvero un certificato di competenze nel caso di interruzione del percorso formativo;
 - essere realizzato in "due diversi ambienti formativi" (Ente attuatore e azienda); sulla base del requisito soggettivo dell'apprendista dovranno essere realizzante presso L'Ente attuatore n. 100 ore all'anno, a cui si aggiungono altre 100 ore di attività di riallineamento, per gli apprendisti che non sono in grado di raggiungere lo standard di competenze di base e comuni di cui sopra. La restante attività formativa potrà essere realizzata in azienda;
 - Essere realizzato con modalità tali da massimizzare l'apprendimento da parte degli apprendisti, facilitandone la presenza in aula e una motivata partecipazione e, al contempo, minimizzare i disagi per l'azienda di collocazione;
- b) Il progetto formativo individuale è elaborato secondo un format definito dall'Ente per l'intero periodo della durata di tre anni o comunque fino al conseguimento del titolo a cui si riferisce l'intervento fino alla certificazione delle competenze;

- c) L'attività di progettazione del percorso formativo individuale si avvia a fronte della richiesta da parte dell'apprendista e del datore di lavoro di attivazione del percorso formativo stesso, l'ente realizza un'analisi preliminare per conoscere le caratteristiche degli apprendisti (ad esempio: età, eventuali insuccessi scolastici e incertezze del "progetto professionale"), al fine definire il progetto formativo individuale ed i crediti formativi relativi alle competenze di base e tecnico-professionali acquisite attraverso l'esperienza scolastica e professionale;
- d) L'apprendista è tenuto a partecipare, per l'intera durata, alle suddette iniziative formative. Eventuali assenze sono ammesse in caso di impossibilità a partecipare, nel limite massimo del 20% delle ore complessive di formazione. Rientrano nei casi di impossibilità la malattia, l'infortunio, la gravidanza limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria, ulteriori ipotesi previste per legge e cause di forza maggiore che abbiano impedito al lavoratore di raggiungere il luogo di formazione.
- e) Nel Progetto formativo individuale sono definiti:
 - le attività previste e le relative modalità realizzative (aspetti generali);
 - le risorse professionali che intende impegnare;
 - la modalità di verifica della soddisfazione dell'apprendista e dell'azienda che intende adottare;
- f) il Programma di attuazione della formalizzazione e certificazione" delle competenze è elaborato secondo un format predisposto dall'Ente ed è definito per l'intero periodo a cui si riferisce l'intervento, con possibilità di revisione allo scadere del primo anno. Nel Programma sono identificate le modalità di ammissione dell'apprendista all'esame per il conseguimento della qualifica.
- g) Gli esiti delle prove, e cioè le conoscenze-capacità acquisite durante il percorso formativo, sono registrate dall'Ente secondo le modalità definite dalla Regione dalla DGR 530/06 e ss.mm. e sono portate a conoscenza dell'apprendista e dell'azienda. Al termine di ogni annualità o in caso di interruzione del contratto di apprendistato, all'apprendista verranno rilasciate le schede conoscenze-capacità.
- h) Le specifiche regionali sopra indicate costituiscono, per i soggetti che si candidano, elementi vincolanti per la progettazione e l'erogazione dei servizi di apprendistato e in quanto tali possono essere oggetto di verifica e controllo da parte della Regione.

5. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE FORMATIVE

Le proposte formative dovranno essere compilate su formato elettronico a cui si accede dal sito Internet <http://formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it/apprendistato/atti-amministrativi-documentazione/documentazione-1>.

La candidatura delle proposte formative dovrà essere inoltre sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto o a un suo delegato ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000, corredate da fotocopia semplice, chiara e leggibile, di un documento di riconoscimento valido, e in regola con le norme in materia di imposta di bollo, con marca da bollo da 14,62 Euro, ed inviata al Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro, 38 – 40127 Bologna, al quale dovrà pervenire in prima scadenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale Telematico (BURERT). Farà fede il timbro postale in caso di spedizione.

Dopo tale data le proposte formative potranno pervenire senza limiti di scadenza.

Per le candidature che perverranno entro il termine sopra indicato si procederà alla presa d'atto, di norma, entro 60 giorni.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro inviando una mail all'indirizzo ProgVal@regione.emilia-romagna.it.

Le proposte formative recepite dalla Regione con la modalità di cui al paragrafo 6. successivo, entrano a far parte del catalogo regionale destinata agli apprendisti di età compresa tra i 18 e i 25 anni assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica professionale, che costituisce l'offerta formativa di cui all'art. 3 del D.lgs. 167/2011.

6. MODALITÀ DI VERIFICA E PRESA D'ATTO DELLE PROPOSTE FORMATIVE

Le proposte formative devono essere:

- presentate da soggetti che rispondano ai requisiti richiesti,
- complete di tutte le informazioni richieste, specificate nei paragrafi precedenti,

Il Responsabile del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro provvederà, con proprie determinazioni, alla presa d'atto delle proposte formative previa istruttoria tecnica volta a verificare la completezza delle proposte formative.

Le proposte formative di cui al paragrafo precedente entrano a far parte del catalogo regionale, del quale verrà data idonea informazione sul sito <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it>.

7. Risorse disponibili

Gli assegni formativi (Voucher) verranno finanziati utilizzando le risorse finanziarie assegnate annualmente alla Regione Emilia-Romagna dai Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro, fatte salve la quota destinata al finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all'attività formativa.

8. Caratteristiche dei beneficiari degli assegni formativi (voucher)

I potenziali beneficiari sono tutti gli apprendisti di età compresa tra i 18 e fino al 25 anni, assunti nella Regione Emilia-Romagna con il contratto di apprendistato per la qualifica professionale ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 167/2011.

9. Caratteristiche e modalità di assegnazione ed erogazione degli assegni formativi (voucher)

Il valore dell'assegno formativo (voucher) definito su base annua è così differenziato:

- Euro 1.500 per la formazione formale articolata in 100 ore di formazione esterna e 300 ore di formazione interna,
- Euro 1.900 per la formazione formale articolata in 100 ore di formazione esterna e 300 ore di formazione interna, ed in caso di conseguimento della Qualifica professionale attraverso l'esame finale,
- Euro 2.600 per la formazione formale articolata in 200 ore di formazione esterna e 200 ore di formazione interna,
- Euro 3.400 per la formazione formale articolata in 200 ore di formazione esterna e 200 ore di formazione interna, ed in caso di conseguimento della Qualifica professionale attraverso l'esame finale.

L'assegno formativo (voucher) è riconosciuto agli apprendisti ed è erogato agli enti di cui al precedente paragrafo 2.;

L'attività formativa ha una durata di 400 ore ogni annualità e si concluderà con l'accertamento delle competenze acquisite attraverso l'ammissione dell'apprendista all'esame per il conseguimento della qualifica, sulla base delle procedure e le modalità indicate al paragrafo 4.

L'assegno formativo (voucher) dovrà essere utilizzato unicamente per frequentare l'attività formativa conseguente all'offerta di servizi prescelta all'interno del Catalogo regionale.

L'assegno formativo (voucher) finanzia la quota annuale individuale di partecipazione all'attività formativa e comprende i costi relativi ai servizi di "Formazione" (Progetto formativo personalizzato), "Supporto" (Piano delle attività di supporto) e "Formalizzazione e Certificazione" ("attuazione della formalizzazione e certificazione delle competenze").

L'attribuzione all'apprendista dell'assegno formativo (voucher) avviene al momento dell'iscrizione dell'apprendista al percorso formativo; il contributo regionale relativo all'assegno formativo (voucher) riconosciuto è erogato all'ente definito al paragrafo 2. al raggiungimento del 80% della frequenza dell'apprendista sia delle ore annue di formazione esterna all'azienda, sia delle ore annue di formazione interna. La frequenza sarà documentate secondo procedure e modalità di controllo che saranno definite dal Servizio di Gestione e controllo delle attività realizzate nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro.

10. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

11. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM.II

Il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Dirigente Responsabile del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro.

12. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente documento si rimanda a quanto disciplinato con DGR 775/2012.

13. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati del presente atto.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento dell'invio della proposta formativa

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) Mettere a disposizione degli apprendisti e dei datori di lavoro il catalogo regionale per l'apprendistato per la qualifica professionale per gli apprendisti di età compresa tra i 18 a 25 anni
- b) d) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro

della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Il Catalogo regionale comprensivo dei dati comuni contenuti nella proposta di servizi sarà pubblicato sul sito web della Regione ai sensi dell'art. 11 c. 4 del Regolamento regionale n. 2/2007

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;

- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore della Direzione Regionale Cultura, Formazione e Lavoro . Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.